DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Caltagirone 29 GEN

Prot. N° 302/3/2024 29 GEN

TRIBUNALE DI CALTAGIRONE

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE CIVILE

Considerato che il sistema SIECIC non consente l'apertura dei subprocedimenti di reclamo al Collegio diversi da quelli previsti dall' artt. 624 co.3 cpc, in particolare, i reclami depositati nelle:

- opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi;
- procedure di immissione in possesso ex art 605-611 c.p.c.;
- esecuzioni verbali di consegna e/o rilascio ex art 605- 611 c.p.c.;
- esecuzioni obblighi di fare/non fare ex art 612 c.p.c.;
- contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero rigetta l'eccezione relativa ex art. 630 c.p.c.;
- reclami ex art 669 terdecies c.p.c. depositati nelle procedure esecutive mobiliari ed immobiliari.

Ritenuto, pertanto, che detti reclami devono essere iscritti presso la cancelleria contenzioso civile

DISPONE

Che i reclami al Collegio diversi da quelli previsti dall' ~~art.~~ 624 co3 c.p.c. siano depositati presso la cancelleria civile e non più presso la cancelleria esecuzioni civili del Tribunale di Caltagirone.

Si invitano gli avvocati a precisare in sede di deposito la natura del reclamo secondo gli articoli del codice di procedura civile, al fine della corretta registrazione.

Si comunichi ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto, al Direttore Amministrativo, ai funzionari delle cancellerie interessate.

Si dispone che il presente provvedimento che integra il precedente venga pubblicato sul sito del Tribunale di Caltagirone.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE